

Bruxelles, 31.5.2017  
C(2017) 3705 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 31.5.2017**

**che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 9342 che approva determinati elementi del programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Croazia" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Croazia**

**CCI 2014TC16RFCB042**

(I TESTI IN LINGUA ITALIANA E CROATA SONO I SOLI FACENTI FEDE)]

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31.5.2017

**che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 9342 che approva determinati elementi del programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Croazia" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Croazia**

**CCI 2014TC16RFCB042**

(I TESTI IN LINGUA ITALIANA E CROATA SONO I SOLI FACENTI FEDE)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 9342 della Commissione, sono stati approvati determinati elementi del programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Croazia" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Croazia.
- (2) In data 30 marzo 2017 l'Italia, per conto di Italia e Croazia ("gli Stati membri partecipanti") ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma di cooperazione. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma di cooperazione in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma di cooperazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti ii) e iv), e paragrafo 4, lettera a), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013, oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 9342. La modifica del programma di cooperazione consiste principalmente nell'introduzione dei valori di base e valori obiettivo degli indicatori di risultato, nella modifica degli indicatori di output e nella modifica nella gestione della procedura di reclamo.
- (3) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, la richiesta di modifica del programma di cooperazione è debitamente motivata dall'Italia e descrive l'impatto atteso delle

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> e dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

- (4) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013 il comitato di sorveglianza, con procedura scritta il 21 marzo 2017, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma di cooperazione tenendo conto del testo della revisione del programma di cooperazione.
- (5) La Commissione ha valutato la revisione del programma di cooperazione e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (6) Gli elementi modificati della revisione del programma di cooperazione, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 1299/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 9342,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La frase introduttiva dell'articolo 1 della decisione di esecuzione C(2015) 9342 è sostituita dalla seguente:

"I seguenti elementi del programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Croazia" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE) in Italia e Croazia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 30 marzo 2017, sono approvati:".

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

*Articolo 2*

La Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31.5.2017

*Per la Commissione*  
*Corina Crețu*  
*Membro della Commissione*

**PER COPIA CONFORME**  
Per il Segretario generale

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
**COMMISSIONE EUROPEA**